



Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita l'Associazione di promozione sociale “La Nuova Democrazia.it”, tra i soggetti fondatori, Sig. Emanuele Mosca, Presidente, Sig. Marcello Silvestri, Segretario e Sig. Biagio Maimone Vicepresidente.

L'Associazione “La Nuova Democrazia.it”, più semplicemente indicata qui di seguito anche semplicemente “Movimento”, “Associazione” o “la Nuova Democrazia”, è costituita con rispetto delle norme dettate dal Codice Civile negli artt. 14-42, nel particolare l'art. 36.

L'Associazione ha, alla data della costituzione, sede in Genova, Piazza della Vittoria 15/23.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2 – Scopi associativi

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività nell'interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105.

La Nuova Democrazia è un movimento democratico, pacifista ed umanista, di ispirazione laica, composto da donne e uomini che credono nella giustizia sociale e nella sacralità e dignità di ogni essere umano e vogliono impegnarsi, attraverso un programma politico che, sulla base dei principi di libertà, democrazia, giustizia, solidarietà sociale, miri a superare le forme più dolorose della povertà ed ogni discriminazione socio-economica promuovendo l'occupazione, l'impresa, l'iniziativa privata e la tutela dei lavoratori dipendenti di imprese, enti e dipendenti Statali.

Il Movimento “La Nuova Democrazia” si prefigge il riscatto della verità negata dalla politica attuale, ossia la necessità di far vivere l'eguaglianza che non deve essere intesa come

massificazione, ma deve essere intesa inesorabilmente come parità di condizioni di vita, di diritti e conseguenti doveri.

Il Movimento “La Nuova Democrazia” intende far rivivere la fede degli albori dei movimenti che ponevano al centro l’essere umano, ritenuto soggetto ed oggetto di uno Stato veramente democratico. L’obiettivo primario del Movimento è, pertanto, fondare uno Stato veramente democratico, ridefinendo, innanzitutto, i valori morali e, conseguentemente, i valori sociali ed economici della vita politica e di quella umana, partendo dal messaggio cristiano che vede nella religione cattolica la sua espressione più eminente.

Da tale obiettivo primario discendono, per conseguenza inevitabile, le seguenti finalità, per la realizzazione dello stesso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività:

- Far vivere la centralità dell’essere umano e della natura, ossia l’ecosistema, nel quale esso abita;
- Far vivere un’economia dal volto umano, tale in quanto finalizzata al benessere della persona e del suo habitat, che è l’universo o meglio l’ecosistema;
- Ridefinire i valori dell’accoglienza e della partecipazione alla vita dello Stato, in tutte le sue implicazioni e derivazioni, da parte di tutti i cittadini, nessuno escluso;
- Porre nuovi pilastri a fondamento dello Stato, tra i quali la Giustizia sociale, la Salute e il Lavoro per tutti;
- Ridestare la coscienza sociale ed egualitaria in ogni essere umano, rendendolo un cittadino, perché solo lo status di cittadino consente di vivere i diritti fondamentali, che rendono un territorio Stato. Riteniamo che l’essere umano non è un apolide, ma è un cittadino e dovrà esserlo sempre più pienamente;
- Far vivere la Città ideale, tale perché tutti ingloba in un disegno di benessere sociale ed economico, sorretto dalla morale ispirata alla fratellanza e all’uguaglianza;
- Rivalutare ed affermare concretamente il valore della formazione scolastica, alla luce dei valori della vita democratica.

La Nuova Democrazia è un movimento che accoglie le istanze di chi vuole una società che dilati gli spazi del benessere, perché non vi siano esclusi.

La Nuova Democrazia si impegna per l’integrazione di chi non ha più risorse economiche.

La Nuova Democrazia è un Movimento che ha il fine di attuare un programma politico che, sulla base dei principi di libertà, democrazia, giustizia, solidarietà sociale, merito ed equità fiscale, si ispiri ai valori della tradizione nazionale, liberale e popolare, in coerenza con la scelta di partecipazione dell’Italia al progetto di coesione politica ed economica in ambito europeo.

La Nuova Democrazia si impegna per il riconoscimento dei diritti umani e civili di ogni persona che viva nello Stato italiano e ne tutela la dignità in ogni sua espressione, ne incoraggia lo sviluppo della sue attitudini e delle sue competenze, dei suoi carismi, delle proprie qualità.

La Nuova Democrazia si impegna per l’integrazione di ogni persona che viva nello Stato italiano appartenente a qualsiasi etnia, in armonia con il principio di accoglienza ed ospitalità propri degli Stati evoluti e civili, nonché civilizzatori.

Ciò al fine di garantire la dignità del popolo italiano ed il suo benessere, di garantire la democrazia e la pace sociale.

La Nuova Democrazia è ispirata dalla generosità che vive nel cuore di donne e uomini innamorati della verità e della giustizia, che aspirano a rendere dignitosa la vita di ogni essere umano, al fine di renderlo libero dalla schiavitù della povertà e dalle sue drammatiche conseguenze, perché vi sia vero progresso, tale perché legato indissolubilmente alla affermazione della dignità della persona e alla restituzione di essa a quanti ne sono privi per discriminazioni sorte dal piano economico della vita;

La Nuova Democrazia si impegna affinché l'Italia, nel rispetto delle sue tradizioni di civiltà e di unità nazionale, sia sempre più moderna, libera, giusta, prospera, autenticamente solidale.

La Nuova Democrazia riconosce e promuove la più ampia partecipazione popolare alla vita pubblica, sociale e nelle Istituzioni; garantisce il rispetto del principio di pari opportunità fissato dall'art. 51 della Costituzione della Repubblica.

La Nuova Democrazia accoglie la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 e, attraverso essa, alimenta il proprio operato al fine di migliorare la vita degli esseri umani.

La Nuova Democrazia promuove, inoltre, ogni iniziativa finalizzata alla pace, alla democrazia ed all'uguaglianza economica e sociale di ogni cittadino e dei popoli, per i quali si impegna anche per la tutela dei diritti umani, ove fossero elusi; promuove, altresì, ogni iniziativa finalizzata a debellare la fame nel mondo e la diffusione delle cure mediche in ogni territorio in cui esse non vengano garantite ai propri abitanti, affinché sia garantita la dignità di ogni essere umano, anche partecipando ad iniziative tese all'abolizione della pena di morte negli Stati in cui è ancora in vigore.

La Nuova Democrazia collabora, infine, con gli italiani che vivono all'estero i quali si adoperino per la diffusione all'estero dei progetti socio-economici realizzati in Italia, creando quella reciprocità che genera benessere interattivo e diffusivo.

La Nuova Democrazia si impegna per ogni diritto che venga lesa, di ogni necessità che venga espressa da singoli o gruppi che sia inerente ai diritti umani o alla promozione di valori culturali e di valori propri della tradizione dei popoli ispirati al progresso dei singoli e dei gruppi, ivi compresi la musica, l'arte pittorica, la letteratura, la fede religiosa e quanto attiene ai principi propriamente identificativi dell'appartenenza nazionale dei popoli, delle loro tradizioni e dei loro saperi.

La Nuova Democrazia promuove, altresì, l'impegno delle donne contro la povertà, in adesione ai contenuti del Capitolo IV, intitolato "Donne e Povertà", del Programma di Azione della Dichiarazione di Pechino della IV Conferenza Mondiale delle Donne del 1995, indetta dall'ONU e in adesione alle successive Conferenze mondiali, mediante azioni di solidarietà sociale a favore delle donne in grave stato di indigenza e mediante corsi di formazione specifici, al fine di consentire la valorizzazione della loro condizione femminile e l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomo e donna nella partecipazione alla vita sociale, economica, politica e lavorativa.

La Nuova Democrazia si impegna per la tutela ed il rispetto del verde e del territorio e per la tutela e la salvaguardia delle opere artistiche e della diffusione della cultura.

Si impegna affinché sia garantita l'istruzione ad ogni cittadino.

La Nuova Democrazia si impegna affinché siano garantite le cure e l'assistenza medica a tutti, nessuno escluso e che sia garantito il rispetto e la dignità di ogni cittadino.

La Nuova Democrazia si impegna perché si dia slancio all'economia delle piccole, medie e grandi imprese, perché vivano i diritti di tutti i lavoratori, perché vi sia lavoro per tutti e una retribuzione certa, un minimo salariale garantito a favore dei disoccupati . Si impegna, altresì, per favorire la libertà di mercato purché essa tenga conto dei cittadini meno abbienti, garantendo loro ogni diritto lavorativo, sociale ed umano.

La Nuova Democrazia intende impegnarsi per garantire la parità nell'accesso al mondo del lavoro e alla vita sociale e politica di ogni essere umano.

La Nuova Democrazia ha, pertanto, come proprio principale scopo quello della partecipazione con liste di propri candidati, anche in collegamento, in unione o in via congiunta con altre forze e formazioni politiche, alle consultazioni elettorali che si terranno per il rinnovo del Parlamento nazionale, per l'elezione dei Presidenti delle Regioni e per il rinnovo dei Consigli regionali, per l'elezione dei Presidenti delle Province e per il rinnovo dei Consigli provinciali, per l'elezione dei Sindaci e per il rinnovo dei Consigli comunali, per l'elezione dei componenti italiani al Parlamento europeo, oltre che per l'elezione dei componenti di ogni altro consesso politico o amministrativo di cui è previsto il rinnovo elettivo.

La Nuova Democrazia intende anche dare impulso ad attività culturali quali l'organizzazione di convegni, incontri, manifestazioni, pubblicazioni , programmi radiofonici e televisivi, anche pubblicitari, realizzazioni di siti su internet ed altro. A fornire supporto e PMI artigiani e associazioni sindacali.

Art. 3 – Attività sociali

Le attività di cui all'articolo precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione opera nel territorio italiano.

Art. 4 – Partecipazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e

strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i Soci fondatori, così come individuati all'art. 1, e tutte le persone fisiche e giuridiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Non sono ammesse adesioni che introducano criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendo gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 5 – Ammissione e Soci

Per essere ammessi Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi sei mesi dal sollecito;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. volontari
- c. onorari

Soci fondatori sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

E' consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore, non aps, a patto che tale partecipazione non superi più del 50% del totale.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente

sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 – Obblighi dei Soci

Soci sono tenuti a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 – Patrimonio sociale

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art. 6 del D.Lgs 117/2017.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a-art.148 del TUIR). Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 8 – Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 9 – Organi dell'Associazione:

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di Amministrazione / Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 – Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e dell'Organo di Controllo e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri dell'Organo rimangono in carica per 5 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisponde bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 30 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza dell' Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Art. 12 – Revisore

Il Revisore Unico dei Conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

Articolo 14 – Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 15 – Assicurazione

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 16 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Genova.

Art. 17 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Art. 18 – Clausole finali

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Genova (GE) il _____

Presidente: Emanuele Mosca

Vice Presidente: Biagio Maimone

Segretario: Marcello Silvestri
